

Il progetto Craxi (elaborato da A. Cassese e E. Cheli) per una Confederazione giordano-palestinese (1987)

1) PRO-MEMORIA SULLO STATO DELLA QUESTIONE

I. Sviluppo dei principali avvenimenti

1948- A seguito delle ostilità tra arabi e israeliani, la Giordania conquista la Cisgiordania e Gerusalemme orientale (la città santa), mentre l'Egitto occupa la striscia di Gaza. La Giordania afferma di aver acquistato la sovranità sulla Cisgiordania, cosa contestata da Israele (in effetti, solo la Gran Bretagna e il Pakistan riconoscono la sovranità giordana).

1967 - *Guerra dei sei giorni*, a seguito della quale Israele invade la Cisgiordania, la striscia di Gaza e il Sinai, nonché Gerusalemme orientale

risoluzione del Consiglio di sicurezza no 242 (del 22 novembre 1967), con la quale si invita Israele a ritirarsi "from occupied territories." Viene reiterata nel 1973, con la risoluzione no. 338, dopo la guerra del Kippur.

1978-79 - *Accordi di Camp David*, seguiti dal trattato di pace tra Israele e l'Egitto (26 marzo 1979).

Oltre a concordare il ritiro di Israele dal Sinai, essi prevedono che in ordine alla Cisgiordania e a Gaza verranno condotti negoziati tra le due parti, cui dovrebbero aggiungersi la Giordania (è previsto che "the delegations of Egypt and Jordan may include Palestinians from the West Bank and Gaza Strip or other Palestinians as mutually agreed"). L'obiettivo di tali negoziati "is the establishment of the self-governing authority in the West bank and Gaza in order to provide full autonomy to the inhabitants." Si aggiunge che "the Israeli military government and its civilian administration will be withdrawn, to be replaced by the self-governing authority."

Nel giro di pochi anni questi negoziati sono giunti ad un punto morto, e l'autorità amministrativa autonoma non è stata mai creata.

1985 (23 febbraio)- Hussein stipula con l'OLP un accordo, che prevede genericamente la creazione di una "confederazione" ("confederated Arab States of Jordan and Palestine"). Non si dà alcuna precisazione sui caratteri di tale confederazione (vedi il testo degli accordi negli *allegati*).

I Giordani affermano che uno dei presupposti dell'accordo è l'avvenuta accettazione da parte dell'OLP della risoluzione 242 del 1967 (ma in realtà tre giorni prima dell'accordo, il Consiglio esecutivo dell'OLP aveva rigettato ancora una volta quella risoluzione).

1986 (11 febbraio)- Re Hussein denuncia l'accordo con l'OLP, perché questa persiste a non riconoscere la risoluzione 242.

1986 (luglio) - Re Hussein dichiara che la soluzione del problema può essere raggiunta solo attraverso una conferenza internazionale con i 5 Grandi e con tutte le parti interessate al conflitto, inclusi i rappresentanti dell'OLP.

1986 (4 settembre) - Al summit dei Paesi non-allineati, ad Harare (Zimbabwe) Arafat dichiara che avrebbe appoggiato negoziati di pace "on the basis of international legality and U.N.

Security Council resolutions related to the question of Palestine and the Middle East, including resolution 242.” Successivamente egli ha però riveduto la sua posizione, mettendo in dubbio l'accettazione del ris. 242.

1987 (settembre)- Rivolgendosi, a Ginevra, ad una conferenza sulla Palestina tenuta da organizzazioni non governative, Arafat afferma nel suo discorso di inaugurazione della conferenza che l'OLP avrebbe accettato le risoluzioni 242 e 338. Tuttavia, quando gli è stato successivamente chiesto da giornalisti di precisare se quell'accettazione significava che l'OLP riconosceva il diritto di Israele di esistere come Stato, Arafat sostanzialmente ha eluso la questione, senza rispondere sì o no (vedi *Le Monde*, 10/9/1987).

1987 (10 settembre) – Notizia di un'offerta agli israeliani di trattare *direttamente con essi, al di fuori di una conferenza internazionale*. Questa offerta è stata però smentita dall'OLP, dalla sede di Tunisi (vedi *International Herald Tribune*, 11 settembre 1987)

II. Lo status giuridico internazionale dei territori arabi occupati da Israele

- Posizione della comunità internazionale

Tutti gli Stati, inclusi gli S.U., nonché le Nazioni Unite hanno affermato costantemente, sin dal 1967, che in Cisgiordania, a Gaza e a Gerusalemme orientale la posizione di Israele è quella di una Potenza occupante a seguito di *occupatio bellica*, quale prevista e regolata dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949. Ciò significa tra l'altro: a) che Israele *non* ha mai acquistato alcun titolo sovrano sui territori occupati; b) che l'*occupatio* deve essere provvisoria, e c) che i poteri dell'occupante sono limitati dal diritto internazionale. Ne consegue 1) il divieto di insediamenti [settlements] israeliani in Cisgiordania e a Gaza; 2) l'illegalità dell'annessione formale da parte di Israele di Gerusalemme orientale del Golan.

- Posizione di Israele

Poiché la Giordania non aveva la sovranità sulla Cisgiordania e su Gerusalemme orientale (né l'Egitto l'aveva sulla striscia di Gaza), si è al di fuori della figura dell'*occupatio bellica* (la quale presuppone che il territorio occupato appartenga ad uno Stato sovrano diverso da quello occupante). Israele parla in effetti di “territori amministrati”, a proposito della Cisgiordania e di Gaza, e sta operando una annessione strisciante, tramite il moltiplicarsi di insediamenti israeliani in Cisgiordania. Quanto a Gerusalemme orientale e al Golan Israele ha proceduto alla loro formale annessione, nonostante le proteste della comunità internazionale.

III. Posizioni politiche attuali delle parti interessate

1) L'OLP

a) Atteggiamento nei confronti della risoluzione 242 (1967)

Dal 1967 l'OLP ha sempre respinto la risoluzione dell'ONU per tre motivi principali: 1) essa ammette implicitamente l'esistenza e la legittimità dello Stato di Israele, 2) invita Israele a ritirarsi “da territori arabi occupati” e non “dai territori ecc.”, così implicando che Israele potrà continuare ad occupare, e quindi ad annettersi, alcuni territori occupati nel 1967; 3) parla dei palestinesi solo in quanto “rifugiati” e non fa cenno al loro diritto all'autodeterminazione.

b) Atteggiamento in ordine al problema generale della creazione di uno Stato palestinese

Esistono in seno all'Organizzazione due posizioni: una massimalista ed una moderata.

Posizione massimalista - L'obiettivo da raggiungere è la creazione di uno Stato palestinese democratico e laico, che includa Israele e la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme (il Golan va restituito alla Siria). Procedura: conferenza internazionale con la partecipazione dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, e dell'OLP a pieno titolo.

Posizione moderata - Obiettivo: creazione di uno Stato palestinese nella Cisgiordania, e in Gaza, con Gerusalemme come capitale. Procedura: conferenza internazionale con la partecipazione dei 5 Grandi e delle parti interessate, tra cui l'OLP.

2) Gli abitanti arabi della Cisgiordania

Un "opinion poll" organizzato, l'8 settembre 1986, congiuntamente da un quotidiano pro-palestinese, dalla rivista statunitense *Newsday* e dalla *Australian Broadcasting Commission* ha dato i seguenti risultati: 71,1% a favore di una leadership di Arafat; 3,4% a favore della leadership di Hussein; 77% a favore di uno Stato unitario palestinese abbracciante sia Israele che la Cisgiordania; 17% a favore di uno Stato palestinese limitato alla Cisgiordania e a Gaza.

3) Giordania

La Giordania è attualmente disposta a riconoscere Israele, nei confini del 1948-49, beninteso dopo l'accettazione, da parte di Israele, della creazione di uno Stato palestinese. La Giordania considera ancora validi alcuni principi dell'accordo con l'OLP del 1985, tra cui, presumibilmente, il principio della confederazione.

4) Israele

Esistono due posizioni, riconducibili grosso modo una a Peres (attuale ministro degli esteri, laburista) e l'altra a Shamir (attuale primo ministro, del partito Likud).

a) Punti in comune delle due posizioni: 1) respingono l'idea della creazione di uno Stato palestinese in Cisgiordania (ma probabilmente Peres lo fa soprattutto per ragioni tattiche e per tener conto dell'opinione della maggioranza degli israeliani, ai quali non si può dire chiaramente che si favorisce la creazione di uno Stato palestinese); 2) rifiutano di negoziare direttamente con l'OLP.

b) Divergenze:

Peres: Obiettivi di fondo: a) apertura di un negoziato sulla base delle indicazioni di sostanza contenute negli accordi di Camp David; b) riconoscimento dei "diritti legittimi dei palestinesi"; c) possibilità di cessione di alcuni territori ai Palestinesi.

Procedura: conferenza internazionale con i 5 Grandi e con alcuni palestinesi (non rappresentanti dell'OLP) come membri della delegazione giordana.

Shamir:

Obiettivi sostanziali: rifiuto di cedere territori ai palestinesi; conferma e continuazione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.

Procedura: *no* alla conferenza internazionale.

5. Gli Stati Uniti

-Favoriscono una *conferenza internazionale* sotto gli auspici dell'ONU

- Sono disposti ad accettare la *partecipazione dell'OLP* a tale conferenza, purché dopo l'accettazione esplicita, da parte dell'OLP, delle risoluzioni 242 e 338, e cioè il riconoscimento dello stato di Israele.

- Sono disposti a fornire alla Giordania un grosso aiuto economico (in aggiunta a quello attualmente fornito), dell'ammontare di *3.000 milioni di dollari USA all'anno* in cambio della decisione della Giordania di tenere negoziati diretti con Israele.

1.L'accordo giordano-palestinese del 1985 come punto di partenza

Il punto di partenza per la definizione dell'ipotesi che qui viene presentata è stato individuato nell'accordo intervenuto tra Arafat e re Hussein nel febbraio 1985. Nonostante le ripetute contestazioni che tale accordo ha dovuto subire, nel corso degli ultimi due anni, sia da parte dei soggetti controinteressati (Israele e la Siria) che da parte degli stessi contraenti, esso sembra, infatti, rappresentare il punto di equilibrio più realistico sinora raggiunto ai fini della ricerca di una soluzione politico-istituzionale della questione palestinese. Si aggiunga anche che, per quanto riguarda le due parti contraenti, la denuncia dell'accordo da parte giordana è derivata esclusivamente dalla mancata accettazione, da parte palestinese, della Ris. 242. Per contro, nessuna delle due parti ha mai contestato la validità dell'ipotesi confederale formulata nello stesso accordo.

2.Motivi a sostegno della soluzione confederale

La nascita di una confederazione giordano-palestinese rappresenta, pertanto, il punto centrale dell'ipotesi di soluzione istituzionale in esame. La soluzione confederale risulta, infatti, -con riferimento al quadro in esame- come la più convincente, dal momento che essa consente: a) di conferire la *sovranità* al nascente Stato palestinese, facendo salva la sovranità preesistente dello Stato giordano; b) di preservare i caratteri fondamentali dello Stato giordano, facendo salva la *monarchia husseinita*; c) di impiantare una struttura più "debole" di quella propria dello Stato federale, e perciò più accetta alle potenze contro interessate; d) di *diversificare* -data l'estrema elasticità dello strumento confederale- la posizione dei due Stati confederati.

3.Esigenze da soddisfare attraverso l'ipotesi confederale

Attraverso l'ipotesi confederale risulta possibile soddisfare varie esigenze, in particolare: 1) la necessità, per i palestinesi, di avere uno *Stato sovrano*; 2) la necessità, per tale Stato, di acquistare i mezzi occorrenti per la sua *sopravvivenza economica*, in piena autonomia (per evitare l'attuale dipendenza economica della Cisgiordania da Israele); 3) l'esigenza di garantire la *sicurezza di Israele* contro possibili aggressioni o atti terroristici provenienti dallo Stato palestinese; 4) l'esigenza di una soluzione *realistica* che consenta la nascita del nuovo Stato attraverso un *processo graduale* in grado di collegare i tempi occorrenti per la formazione delle strutture istituzionali palestinesi con i tempi richiesti dal ritiro degli israeliani.

4. I problemi istituzionali da affrontare

La scelta dell'ipotesi confederale impone la soluzione di due problemi essenziali: quello del *processo costituente* attraverso cui pervenire alla nascita della confederazione e quello del *modello organizzativo* attraverso cui costruire il rapporto tra i due Stati confederati.

Nel caso di specie la soluzione per questi due problemi può incontrare particolari difficoltà, che si collegano essenzialmente al *rapporto diseguale* che non potrà non esserci tra uno Stato pienamente sovrano come la Giordania ed uno Stato di nuova costituzione come la Palestina, la cui sovranità, interna ed esterna -almeno nella fase iniziale- dovrà assumere le caratteristiche di sovranità "limitata".

5. Il processo costituente

A. La nascita del nuovo Stato palestinese e il conferimento allo stesso della sovranità sulla Cisgiordania (ed eventualmente anche su Gaza e su Gerusalemme orientale) comporta di necessità un accordo internazionale. Tale accordo presuppone una conferenza internazionale, che potrebbe assumere due forme:

- a) conferenza *ristretta* alle parti direttamente interessate (Israele, Giordania, OLP);
- b) conferenza tra le parti direttamente interessate, *allargata* alla Siria, l'Egitto e i 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza.

L'ipotesi di conferenza ristretta appare preferibile per i seguenti motivi: 1) il processo negoziale è meno macchinoso e complesso; 2) si lascerebbe da parte il problema difficilissimo della alture del Golan, che la Siria rivendica a giusto titolo, ma che Israele non intende cedere, per imperiose esigenze di sicurezza militare. Uno svantaggio di tale ipotesi consiste nel tagliare fuori le due Superpotenze. A tale svantaggio di potrebbe peraltro ovviare attraverso la previsione di una adesione successiva delle due Superpotenze all'accordo, in funzione di garanzia.

B. La Conferenza internazionale dovrebbe condurre alla stipulazione di due accordi separati: a) un accordo tra *Giordania* e *OLP* per la creazione della Confederazione giordano-palestinese; b) un accordo tra Israele e Giordania, in virtù del quale la Giordania si impegna internazionalmente a riconoscere e rispettare lo Stato di Israele, nonché a garantire l'osservanza dell'accordo di confederazione da parte dello Stato palestinese, mentre Israele si impegna a ritirare gradualmente (entro un termine concordato) le sue forze armate dalla Cisgiordania (ed eventualmente anche da Gaza e da Gerusalemme orientale) e a smantellare i propri insediamenti nei territori occupati.

C. Dagli accordi in questione dovrebbe discendere l'attribuzione della sovranità al nuovo Stato palestinese. Tale attribuzione andrebbe peraltro subordinata al rispetto, da parte palestinese, delle seguenti *condizioni*: 1) accettazione formale delle risoluzioni 242 e 338 dell'ONU; 2) impegno alla neutralizzazione e smilitarizzazione dello Stato palestinese; 3) impegno di adesione alla confederazione giordano-palestinese; 4) impegno all'attivazione di un referendum popolare sulla soluzione confederale e sulla formula costituzionale del nuovo Stato.

L'attribuzione della sovranità dovrebbe concludere pertanto l'intero processo costituente, attraverso una serie di tappe graduali, correlate al ritiro delle forze israeliane e allo smantellamento degli insediamenti.

D. Il processo costituente appena indicato dovrebbe comportare anche la previsione di un *meccanismo di garanzia internazionale*. Questo meccanismo si potrebbe concretare nella richiesta, ad opera delle tre parti interessate, alle due Superpotenze, di garantire gli accordi stipulati nella conferenza internazionale. Ai fini della garanzia, potrebbe bastare una dichiarazione unilaterale di ciascuna delle due Superpotenze (o anche di una di esse) mirante ad accettare la proposta di garanzia.

E. Un altro meccanismo internazionale da attivare dovrebbe essere quello della richiesta di *aiuto economico* a favore del nuovo Stato palestinese, per metterlo in grado di funzionare in piena autonomia. Tale aiuto potrebbe essere richiesto alle due Superpotenze, alla CEE e ad alcuni Paesi arabi (ad esempio, all'Arabia Saudita e agli Emirato arabi).

6. Modello organizzativo

A. *Obblighi degli Stati confederati:*

Lo *Stato palestinese* dovrebbe assumere una serie di obblighi internazionali, garantiti dalla Giordania: a) riconoscere lo Stato di Israele come ente sovrano e legittimo; b) non possedere un esercito, ma solo forze di polizia, con equipaggiamento leggero (al solo fine di mantenere l'ordine pubblico); c) non acquistare né fabbricare armi, né consentire il passaggio o lo stazionamento di truppe di terzi Stati e tanto meno la creazione di basi militari; d) non aggredire, in alcun modo (neanche attraverso infiltrazioni di terroristi o "volontari", ecc.) lo Stato di Israele.

La Giordania, a sua volta, dovrebbe assumere i seguenti obblighi: a) riconoscere lo Stato di Israele e rispettarne la sovranità e l'indipendenza; b) impegnarsi ad non aggredire, in alcun modo, Israele; c) garantire, nei confronti di Israele, gli obblighi assunti dallo Stato palestinese.

B. Distribuzione dei poteri

Poteri che ciascuno dei due Stati confederati dovrebbe rimettere agli *organi confederali*: a) gestione della politica estera nelle materie non riservate a ciascuno dei due Stati; b) negoziazione e conclusione di trattati in materia politica concernenti interessi comuni ai due Stati o interessi dello Stato palestinese; c) controllo sull'osservanza degli obblighi sanciti nell'accordo di confederazione.

Poteri che ciascuno Stato membro della confederazione dovrebbe riservarsi: a) gestione della politica estera in materia economia, commerciale, di cooperazione tecnica e culturale; b) stipulazione di accordi nelle materie anzidette; c) mantenimento da parte della Giordania delle sue attuali prerogative di Stato sovrano nel campo della politica estera e della sicurezza, limitatamente alle materie che riguardano esclusivamente il territorio e gli interessi della Giordania.

C. Organi della confederazione

Si possono prevedere i seguenti organi:

a) Un *Consiglio confederale* composto di un numero limitato di delegati dei due Stati, in proporzione dei rispettivi abitanti. Quanto alle regole sulle votazioni, per certe materie si potrebbe richiedere i 2/3, per altre la maggioranza assoluta. Il Consiglio dovrebbe in particolare: 1) gestire la politica estera nelle materie riservate alla confederazione; 2) garantire l'osservanza del trattato di confederazione, dirimendo a livello politico eventuali disaccordi tra le parti (e sempre che la Giordania non abbia ritenuto di essere in presenza di una grave violazione del trattato confederale da parte dello Stato palestinese, violazione richiedente il suo intervento immediato).

b) un *Segretariato del Consiglio Confederale*, con compiti esecutivi;

c) una *Commissione di conciliazione e di arbitrato*, con il compito principale di dirimere eventuali controversie politiche non risolte dal Consiglio Confederale, o controversie giuridiche.

3) SVILUPPO DELL'IPOTESI RELATIVA AL MODELLO ORGANIZZATIVO DI UNA CONFEDERAZIONE TRA GIORDANIA E PALESTINA

1°) La definizione del modello organizzativo della ipotizzata Confederazione tra Giordania e Palestina può dar luogo a varie soluzioni, correlate sia al quadro interno che a quello

internazionale.

Nella ricerca di tali soluzioni si presenta peraltro opportuno muovere da tre premesse e cioè: a) dalla scelta di una ipotesi di Confederazione (e non di Stato federale), dal momento che occorre preservare la sovranità agli Stati-membri) ; b) dalla neutralizzazione e smilitarizzazione dello Stato palestinese; c) dalla disegualianza nelle posizioni dei due Stati confederati.

2°) Nel precedente appunto era stato descritto, nei suoi elementi essenziali un modello organizzativo collegato ad una ipotesi di Confederazione debole, con strutture e poteri molto limitati.

Nel disegno che segue si prospetta invece un modello organizzativo che tende a sfruttare al massimo le potenzialità della Confederazione fino alle soglie dello Stato federale (e del conseguente conferimento della sovranità alla struttura centrale).

I

3) Schema organizzativo

A) Distribuzione dei poteri tra la Confederazione e i due Stati

a) Poteri della Confederazione:

1. politica estera: materie comuni ai due Stati e tutte quelle non espressamente riservate a ciascuno di essi;
2. politica della difesa e della sicurezza: materie di interesse comune o connesse ad attività dirette a garantire l'integrità del territorio neutralizzato dello Stato palestinese;
3. politica economica e commerciale: cooperazione economica tra i due Stati e, nei rapporti con i terzi, materie non espressamente riservate a ciascun Stato;
4. politica monetaria: coordinamento tra le politiche monetarie dei due Stati, nella prospettiva della creazione di una autorità monetaria comune;
5. controllo e garanzia dell'osservanza degli obblighi sanciti nel trattato di confederazione.

b) Poteri riservati agli Stati confederati:

1. politica estera: gestione della politica estera e stipulazione di trattati internazionali in materie economiche, commerciali e culturali concernenti esclusivamente gli interessi o il territorio di uno dei due Stati;
2. politica della difesa e della sicurezza: poteri di organizzazione e di difesa militare nel territorio giordano: allo Stato giordano; poteri di sicurezza interna nel territorio palestinese:

allo Stato palestinese;

3. politica monetaria: emissione della moneta e gestione delle politiche monetarie nazionali, nel quadro del coordinamento confederale;

4. politica fiscale, salvo l'ipotesi di prelievo collegato alla creazione di una barriera doganale comune verso gli Stati terzi.

B) Organi confederali e loro poteri

a) Capo della Confederazione

Il fatto che la Confederazione non disponga di sovranità propria non impedisce che al suo vertice possa essere insediato un organo monocratico con poteri limitati (si pensi alla ipotesi del Commonwealth britannico). In concreto, l'organo monocratico potrebbe essere impersonato dal sovrano della Giordania, con i seguenti poteri: 1) rappresentanza della Confederazione verso l'esterno; 2) ratifica dei trattati internazionali stipulati dalla Confederazione; 3)ricevimento e accreditamento dei rappresentanti diplomatici presso la Confederazione; 4) convocazione in via di urgenza dell'Assemblea confederale e del Consiglio confederale .

b) Assemblea confederale

Composizione: rappresentanti delle Assemblee parlamentari dei due Paesi, eletti in proporzione alla popolazione di ciascun Paese;

elezioni: di secondo grado ad opera delle assemblee parlamentari ;

durata: 4 anni;

poteri: indirizzo politico su tutte le questioni di competenza confederale; concorso alla formazione della Commissione di conciliazione e di arbitrato;

votazioni a maggioranza assoluta, tranne che per l'elezione. del presidente dell'Assemblea per la quale occorrerebbe prevedere una maggioranza qualificata

c) Consiglio confederale

Composizione: delegati dei due Governi, in proporzione alla popolazione di ciascun Paese (si potrebbe pensare, ad esempio a 15 delegati, di cui 6 palestinesi e 9 giordani);

durata: 4 anni;

poteri: deliberazione su tutte le materie di competenza confederale;

votazioni: a maggioranza di due terzi per tutte le materie di competenze confederali salvo la politica economica e commerciale (da deliberare a maggioranza assoluta).

d) Commissione di conciliazione e di arbitrato

Composizione: 5 membri di cui 2 designati da ciascun governo e 3 eletti dall'Assemblea confederale, a maggioranza qualificata:

durata: 5 o 7 anni

poteri: risoluzione delle controversie politiche e giuridiche relative all'applicazione o all'interpretazione del trattato di Confederazione;

e) Fondo comune

Dovrebbe essere costituito con i contributi dei due Stati da attivare, su delibera del Consiglio Confederale, in proporzione al P.N.L. (nonché, eventualmente, con introiti da prelievo doganale nel caso di costituzione di una barriera doganale comune) .

Il fondo è destinato alle spese di funzionamento degli organi confederali e alla politica di incentivazione economica per le zone meno sviluppate.

4) Processo di costruzione dell'ipotesi configurata

L'ipotesi considerata muove dal presupposto che la Confederazione unisca due Stati sovrani.

Ai fini dell'attivazione del processo formativo della confederazione occorrerà, pertanto: a) per quanto concerne lo Stato giordano (l'unico attualmente esistente come Stato sovrano): procedere ad una revisione della costituzione in vigore che faccia salva la forma della "monarchia parlamentare", introducendo un meccanismo istituzionale di adesione alla confederazione; b) Per quanto concerne lo Stato palestinese: formazione del nuovo Stato da attivare mediante referendum popolare (per quanto concerne la scelta confederale) ed elezione di un'assemblea costituente (per la definizione della forma di Stato aperta al modello confederale).

Questi processi di adeguamento istituzionale dovranno conseguire agli accordi internazionali illustrati nel precedente appunto.